

**SENATO ACCADEMICO**  
**Seduta del 23 Settembre 2009**

**Sono presenti:** il Rettore, Prof. Luigi Frati, Presidente ed i componenti del Senato Accademico: Prof. Roberto Antonelli, Domenico Misiti, Prof. Attilio Celant, Prof. Elvidio Lupia Palmieri, Prof. Gianluigi Rossi, Prof.ssa Gabriella Salinetti, Prof. Franco Piperno, Prof. Luciano Zani, Prof. Stefano Puglisi Allegra, Prof. Franco Chimenti, Prof. Fabrizio Vestroni, Prof. Benedetto Todaro, Prof. Marcello Scalzo, Prof. Marco Merafina, Prof. Livio De Santoli, Prof.ssa Rosanna Pettinelli, Prof. Aroldo Barbieri, Prof.ssa Simona Pergolesi, Prof. Ernesto Chiacchierini, Prof. Nino Dazzi, Prof.ssa Anna Maria Aglianò, Prof. Luca Tardella, Prof. Guido Valesini, Prof. Enrico Fiori, Prof. Alfredo Antonaci, Sig. Sandro Mauceri, Sig. Livio Orsini, Sig. Giuseppe Rodà, Sig. Paolo Piccini, Sig. Francesco Mellace, Sig. Giuseppe Alessio Messano, Sig. Giovambattista Barberio e il Direttore Amministrativo Carlo Musto D'Amore che assume le funzioni di Segretario.

**Assistono i Presidi, i Proff.ri e i Prorettori:** Prof. Francesco Avallone Pro-Rettore Vicario, Roberto Nicolai, Marta Fattori, Federico Masini, Mario Morcellini, Gian Vittorio Caprara, Vincenzo Ziparo, Paolo Lampariello, Filippo Sabetta, Attilio De Luca, Filippo Graziani, Fulco Lanchester, Antonello Biagini, Giuseppina Capaldo e Bartolomeo Azzaro.

**Assenti giustificati:** Prof. Guido Pescosolido e il Prof. Raffaele Panella.

**Assenti:** Prof. Roberto Palumbo, Prof. Guido Martinelli e il Prof. Mario Caravale.

.....o m i s s i s.....

## **L. 133/2008 – Trattenimento in servizio del personale.**

Il Presidente presenta la seguente relazione predisposta dalla Ripartizione II<sup>^</sup>-Personale:

A seguito delle nuove disposizioni introdotte dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 per il personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 17 marzo 2009, viste le precedenti delibere assunte dal Senato Accademico sull'argomento, ed in particolare quella del 3 marzo 2009, aveva deliberato *“che non può darsi luogo all'allocazione, nel Bilancio di previsione dell'esercizio in corso e di quelli futuri, di nuove risorse per gli assegni fissi di cui al documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai fini dell'applicazione dell'istituto del mantenimento in servizio ex art. 72, comma 7 e segg., della legge n. 133 del 6.8.08.”*

Successivamente alla delibera del Consiglio di Amministrazione sulla materia in questione si sono formati orientamenti giurisprudenziali che, in particolare, hanno posto in evidenza come il profilo di natura finanziaria non possa ritenersi l'unico oggetto della valutazione, eccettuando diversamente che le amministrazioni devono formulare le loro valutazioni innanzi tutto sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali e della specifica professionalità acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti. Pertanto, nel caso dei docenti, si deve tenere conto della particolarità dell'attività di insegnamento e di ricerca svolta.

In relazione a tale circostanza, l'Amministrazione intende procedere ad un riesame della problematica sia in relazione alla posizione dei docenti che medio tempore hanno proposto ricorsi all'organo giurisdizionale, sia in relazione a coloro che non lo hanno proposto, sussistendo comunque delle ragioni di opportunità legate ad una necessità di garantire uniformità di trattamento.

In particolare, per quanto attiene specificamente alla fase transitoria – ovvero ai docenti che avrebbero dovuto essere collocati a riposo dal 1° novembre 2009 – si ritiene di poter proporre a tutto il personale docente interessato – ivi inclusi i ricorrenti e coloro che hanno ottenuto sentenze favorevoli, qualora non volessero avvalersi degli effetti favorevoli del giudicato – un contratto di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabile per un ulteriore anno accademico – in dipendenza della medesima durata dell'istituto del trattenimento in servizio – con il riconoscimento di un corrispettivo pari a € 24.000 per i professori di I<sup>^</sup> fascia, a € 18.000 per i professori di II<sup>^</sup> fascia e a € 12.000 per i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento e con il mantenimento degli spazi, dei servizi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica assegnata. Si ricorda che i docenti continueranno, peraltro, a mantenere l'eventuale status di membro delle commissioni di concorso e/o di conferma già ufficialmente nominate.

Inoltre, sarà consentito il mantenimento della titolarità dei fondi di ricerca, tenuto conto che la vigente normativa non prevede quale causa di decadenza dalla gestione dei fondi la cessazione dal servizio di ruolo. Parimenti si potrà prendere in esame richiesta motivata di contratti di ricerca, anche poliennali, laddove giustificati da ricerche in atto o in attesa di giudizio da parte di Agenzie nazionali o internazionali.

Per quanto riguarda infine la fase di gestione a regime dell'istituto del trattenimento in servizio, a partire dall'anno accademico 2010/2011, il Presidente si riserva di sottoporre al Senato Accademico un aggiornamento dei criteri che potranno regolare le future richieste dei docenti in coerenza con il dettato normativo sopra richiamato.



Senato  
Accademico

Seduta del

23 SET. 2009

**Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera.**

**IL SENATO ACCADEMICO**

- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 72;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 3.3.2009;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17.3.2009;
- CONSIDERATO** l'orientamento giurisprudenziale recentemente formatosi sulla materia;
- ESAMINATA** la relazione proposta dal Presidente;

Con voto unanime

**DELIBERA**

1. di proporre a tutto il personale docente interessato – ivi inclusi i ricorrenti e coloro che hanno ottenuto sentenze favorevoli, qualora non volessero avvalersi degli effetti favorevoli del giudicato – un contratto di insegnamento della durata di un anno accademico, rinnovabile per un ulteriore anno accademico – in dipendenza della medesima durata dell'istituto del trattenimento in servizio – con il riconoscimento di un corrispettivo pari a €. 24.000 per i professori di I<sup>a</sup> fascia, a €. 18.000 per i professori di II<sup>a</sup> fascia e a €. 12.000 per i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, con il mantenimento degli spazi, dei servizi e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività didattica assegnata nonché della titolarità dei fondi di ricerca, tenuto conto che la vigente normativa non prevede quale causa di decadenza dalla gestione dei fondi la cessazione dal servizio di ruolo, fermo restando, infine, l'eventuale status ricoperto di membro delle commissioni di concorso e/o di conferma già ufficialmente nominate;
2. che per i profili di carattere finanziario inerenti, in particolare, l'accensione dei suddetti contratti di insegnamento, il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere le necessarie determinazioni di competenza;
3. che, in una prossima seduta del Senato Accademico, sarà proposto un aggiornamento dei criteri che potranno regolare, a partire dall'anno accademico 2010/2011, le future richieste dei docenti in coerenza con il dettato normativo sopra richiamato.

Letto ed approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO  
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE  
Luigi Frati

13.3